SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 699)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1977

Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende dare soluzione ad alcuni problemi concernenti il personale postale, che, per la loro urgenza e rilevanza, non possono essere ulteriormente procrastinati.

In particolare si tratta della revisione del compenso previsto per l'invio del personale in località viciniori e della rideterminazione dei criteri per l'attribuzione dell'indennità di maneggio valori.

In ordine al primo argomento si fa presente che in special modo il personale con la qualifica di operatore ULA viene molto spesso comandato a prestare servizio in sedi poco distanti da quella abituale per sostituire l'unico impiegato preposto ai piccoli uffici (agenzie ed uffici locali di gruppo *E* con una sola unità), assente per congedo, malattia o altre cause. Si tratta di circa 6.000 uffici, che dovrebbero necessariamente rimanere chiusi per un periodo medio di circa quaranta giorni l'anno, ove non si potesse ovviare all'assenza del titolare mediante l'invio di altra unità: da ciò emerge chiaramente l'importanza della questione, sia per l'Amministrazione che per l'utenza.

Come è noto, in base alla normativa vigente, all'impiegato che si reca in missione in località distanti meno di 12 chilometri dalla sede dell'ufficio di appartenenza o non compete alcuna indennità o spetta un trattamento che risulta, in ogni caso, non sufficientemente remunerativo del sacrificio e delle spese sopportati; il personale, pertanto, tenta con ogni mezzo di sottrarsi all'in-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

carico, con la conseguenza di un grave pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.

Per ovviare a ciò, con l'articolo 1 del disegno di legge in esame si prevede la corresponsione di un compenso di lire 3.000 giornaliere, oltre al rimborso delle spese di viaggio ovvero all'indennità chilometrica, al personale postelegrafonico comandato a prestare la propria attività per l'intero orario di servizio in ufficio distante da quello di normale applicazione fra i 3 e i 12 chilometri.

In tal modo si provvede a compensare l'indubbio disagio della persona chiamata a sostituire, con carattere di immediatezza, l'unità assente, assumendo spesso le responsabilità amministrative e di cassa connesse alla gestione dell'ufficio ove viene inviata; il beneficio viene limitato al caso che l'ufficio da raggiungere sia ubicato al di fuori del perimetro abitato della sede di appartenenza e che la distanza da percorrere sia superiore a 3 chilometri considerando che entro detta distanza lo spostamento di sede non comporti un sacrificio tale da dover essere remunerato.

Per quanto concerne il secondo punto, si ricorda che con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è stata istituita, tra l'altro, l'indennità maneggio valori da corrispondere al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto in modo esclusivo e continuativo ai servizi a danaro di cui all'articolo 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Tale concessione ha creato vivo malcontento tra il personale che nell'arco della giornata lavorativa, pur non effettuando solo servizi a danaro, opera anch'esso a contatto diretto con il pubblico in tale settore.

Il problema interessa in modo particolare gli uffici di minore importanza, nei quali le pochissime unità presenti (in molti casi, come detto, una sola) si trovano ad esplicare necessariamente tutti i servizi: ciò può comportare un rischio anche maggiore rispetto a quelli affrontati dall'operatore addetto alle sole operazioni a danaro, tenuto conto delle difficoltà connesse al passaggio da un'attività all'altra.

Con l'articolo 2 del disegno di legge in esame si provvede pertanto a sostituire l'articolo 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del 1976 per estendere l'indennità di maneggio valori a tutto il personale che, nel corso della giornata lavorativa, abbia in effetti disimpegnato le attività proprie dei servizi a danaro a contatto diretto con il pubblico; peraltro, ad evitare che il compenso venga erogato anche a chi abbia operato nel settore di cui trattasi solo occasionalmente, si prevede che il compenso stesso spetti soltanto a chi abbia svolto i servizi in parola per almeno due ore nell'arco della giornata.

Con l'articolo 3, infine, si provvede alla copertura dell'onere, previsto per il restante periodo del corrente anno 1977 in lire 2.550 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo esercizio finanziario 1977.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, comandato in missione per l'intero orario di servizio in località distanti meno di 12 Km. ed oltre 3 dall'edificio in cui ha sede l'ufficio di appartenenza, collegate con questo da regolari servizi di linea o raggiunte facendo uso di automezzo proprio, viene corrisposta, oltre il rimborso delle spese di viaggio e la indennità chilometrica, ove sia il caso, una indennità di lire 3.000 giornaliere; la misura di detta indennità potrà essere modificata, in caso di variazione dell'indennità di missione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Tale trattamento non compete per le missioni compiute entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicato l'ufficio di appartenenza, non si cumula con altre indennità o rimborsi eventualmente spettanti allo stesso titolo in base alle norme in vigore e spetta al personale suindicato anche per missioni in località distanti 12 Km. o più, qualora gli interessati optino per esso.

Art. 2.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è sostituito dal seguente:

« Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'articolo 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubbli-

ca 29 marzo 1973, n. 156, per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, compete un'indennità giornaliera di maneggio valori di lire 350 (trecentocinquanta); detta indennità non può essere corrisposta a più di una unità per ogni sportello ».

Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 2.550.000.000 per l'anno 1977, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.